

Publicato il 05/04/2022

N. 00595/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da Assipol S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Ludovica Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Gualtieri in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 48;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Santa Durante, Saverio Molica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santa Durante in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,

del provvedimento prot. n. 20701 del 23.2.2022, con cui il Comune di Catanzaro, Settore Patrimonio e Provveditorato, ha comunicato il “diniego ed archiviazione” alla richiesta per l'occupazione di suolo pubblico avanzata dalla

società Assipol S.r.l., nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – La ricorrente Assipol S.r.l., attiva nel settore della vigilanza privata, utilizza per lo svolgimento della sua attività tre autovetture di servizio, munite di apparecchiature radio-ricetrasmittenti ed equipaggiate con strumenti di sicurezza, come giubbotti antiproiettile, armi e munizioni.

2. – Nel corso dell'anno 2020, Assipol S.r.l. ha formulato istanza al Comune di Catanzaro per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante la sua sede operativa. Ciò al fine di poter ivi parcheggiare le tre autovetture di servizio, per renderle nell'immediata disponibilità delle guardie giurate, anche considerata la peculiarità della strumentazione e delle armi in esse contenute.

Il Comune, con provvedimento prot. n. 5798 del 20 gennaio 2020, ha autorizzato l'occupazione di suolo pubblico per il periodo 12.12.2019 – 11.12.2020; autorizzazione poi prorogata per tutto l'anno 2021.

3. – Con istanza prot. n. 177789 del 21 dicembre 2021, Assipol S.r.l. ha formulato una nuova richiesta per ottenere la medesima autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022.

4. – Il Comune di Catanzaro, con provvedimento prot. n. 20701 del 23 febbraio 2022, ha rigettato l'istanza sulla scorta dei seguenti due motivi:

1) “*la tipologia dei veicoli non rientra tra quelli per i quali è stata prevista la riserva degli spazi di sosta di cui all’art. 7 del Codice della Strada*”,

2) “*né è prevista alcuna riserva dei spazi di sosta dal vigente Regolamento per l’applicazione del **canone patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 13 aprile 2021*”.

5. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Assipol S.r.l. ha impugnato il provvedimento di rigetto, censurando il mancato invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 *bis*, L. n. 241/1990 e lamentando la violazione degli articoli 7, 20 e 21 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), nonché l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

6. – Si è costituito in causa il Comune per chiedere il rigetto del ricorso.

7. – Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. e ha trattenuto la causa per la decisione di merito, dandone avviso nel verbale di udienza.

8. – Il Collegio ritiene fondate le censure di illegittimità del provvedimento per violazione di legge.

Si può, quindi, prescindere dall’analisi della dedotta violazione procedurale per mancato invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 *bis*, L. 241/1990.

9. – In primo luogo, il Collegio ritiene illegittimo il provvedimento impugnato, nella parte in cui rigetta l’istanza sul presupposto che i veicoli della ricorrente non rientrino tra quelli espressamente elencati all’art. 7 del Codice della Strada.

9.1. – Sul punto, è corretta la distinzione, evidenziata in atti dalla ricorrente, tra (i) le aree di sosta riservate a determinate categorie di veicoli, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, e (ii) la concessione di suolo pubblico per la sosta di veicoli.

Nella prima ipotesi, l'art. 7 del Codice della Strada prevede che il Sindaco, nell'esercizio del suo potere di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, possa riservare alcune aree di sosta a talune specifiche categorie di veicoli (di organi di polizia, di vigili del fuoco, di servizi di soccorso, di donne incinta, di veicoli elettrici ecc.).

Colui che possiede una vettura appartenente ad una delle categorie a cui l'area di sosta è riservata può usufruirne senza dover corrispondere alcun canone di concessione, né dover presentare al Comune, di volta in volta, un'apposita istanza (al più, dovrà farsi rilasciare, a monte, una certificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti per l'utilizzo della sosta in questione).

Fattispecie ben diversa è, invece, quella di una concessione di suolo pubblico per la sosta di veicoli in un'area determinata.

In questo caso si tratta di una riserva di sosta, per così dire, "individualizzata", e non una riserva per "categorie di veicoli", come quella precedentemente descritta.

Questa concessione prevede, dunque, il pagamento di un canone ed esclude dalla possibilità di utilizzo dell'area di sosta tutti coloro che non sono specifici destinatari della concessione stessa.

9.2. – Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto al Comune di poter avere in concessione una porzione di suolo pubblico da destinare al parcheggio esclusivo delle proprie vetture di servizio. Essa non ha chiesto al Comune di voler prevedere delle aree di sosta da destinare ad una intera "categoria" di veicoli, ossia delle aree che possano essere utilizzate da tutte le società di vigilanza privata.

L'istanza della ricorrente non può, quindi, essere rigettata dal Comune sulla base di una norma di legge (l'art. 7 del Codice della Strada) che disciplina un'ipotesi diversa, non rilevante nel caso di specie.

Lo stesso Comando di Polizia Municipale peraltro, chiamato nel 2020 ad effettuare un sopralluogo nell'area richiesta da Assipol S.r.l. e ad autorizzare, per quanto di sua competenza, l'occupazione della sede stradale, ha

richiamato in atti gli artt. 20 e 21 del Codice della Strada, e non invece l'art. 7 del medesimo Codice. Norma, quest'ultima, che disciplina appunto una fattispecie diversa da quella di cui è causa.

Il dettato normativo dell'art. 7 del Codice della Strada, e le ipotesi di area di sosta dallo stesso contemplate, non possono, pertanto, essere poste a fondamento del rigetto dell'istanza formulata dal ricorrente.

10. – Il Collegio ritiene illegittima anche la seconda motivazione adottata dal Comune a sostegno del rigetto dell'istanza formulata da Assipol S.r.l.

Il fatto che il Regolamento del Comune di Catanzaro per l'applicazione del **canone patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria non preveda un'ipotesi specifica di concessione di spazi di sosta per le autovetture della vigilanza privata non comporta certamente che un'istanza volta a richiedere tale concessione debba essere, per ciò solo, rigettata.

Il citato Regolamento detta, infatti, una disciplina generale idonea ad essere applicata a qualunque tipologia di concessione di suolo pubblico, come si evince dall'analisi, *inter alia*, delle norme di cui all'art. 1, co. 4, lett. a), art. 2, co. 2, art. 13, co. 1, art. 14, co. 1 del Regolamento.

Le norme del Regolamento che prendono in esame ipotesi specifiche di concessione sono giustificate dalla necessità di prevedere per esse dei criteri peculiari per la quantificazione del relativo canone concessorio. Tali norme non possono, quindi, essere lette come la previsione tassativa ed esaustiva di tutte le ipotesi di concessione comunale astrattamente ammissibili.

L'opposta soluzione interpretativa propugnata dal Comune (che qualifica come tassative le ipotesi di concessione previste dal Regolamento) non può essere condivisa.

È sufficiente, sul punto, osservare come tale soluzione porterebbe all'illogica conseguenza per cui nel Comune di Catanzaro sarebbe ammessa una concessione per “*manifestazioni ed iniziative celebrative e sportive*”, oppure per “*l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.)*” (art. 15,

Regolamento), e non invece una concessione per la sosta di veicoli destinati ad un servizio così rilevante come quello della vigilanza privata, svolta per di più anche a beneficio di Uffici Giudiziari.

La semplice mancanza, dunque, all'interno del Regolamento di una specifica ipotesi di concessione per la sosta di veicoli di vigilanza privata non può essere adottata a supporto del diniego dell'istanza di concessione di suolo pubblico.

11. – In conclusione, le motivazioni addotte dal Comune a fondamento del provvedimento impugnato non risultano fondate.

Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato, e la Pubblica Amministrazione è tenuta a rivalutare l'istanza della ricorrente, tenendo conto delle osservazioni sopra svolte dal Collegio.

12. – Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono l'ordinario criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere della Pubblica Amministrazione;
- 2) condanna il Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della società ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Alberto Ugo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Ugo

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO